



CIRCOLARE N. 26

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO XI-IV

ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
UFFICIO XII

Prot. N. 86673

Roma 06 AGO. 2009

Ai Presidenti dei Collegi dei revisori
presso le Istituzioni di Alta
Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica
LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale per l'Alta
Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica
Piazzale Kennedy, 20
00144 ROMA

All'Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo, 426
00145 ROMA

OGGETTO: Modalità di versamento delle ritenute alla fonte IRPEF e dell'IRAP da parte delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

PREMESSA E QUADRO NORMATIVO

A seguito della richiesta di delucidazioni avanzata da alcuni revisori in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) nonché al fine di fugare dubbi interpretativi in ordine alla applicabilità alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (di seguito Istituzioni AFAM) della disciplina di cui al decreto 5 ottobre 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze – emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre

2007, n. 247 – che definisce le modalità per l’effettuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, del versamento in acconto e a saldo dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) direttamente al comune di pertinenza, si ritiene opportuno fornire specifiche indicazioni aventi carattere prettamente operativo.

In proposito, è d’obbligo ricordare, in via generale, che per i soggetti privati e per gli enti pubblici non compresi nelle Tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 – tra i quali rientrano anche le Istituzioni AFAM – valgono le prescrizioni recate dagli articoli 3 e 6 del citato decreto ministeriale 5 ottobre 2007, in ordine all’obbligo di provvedere al versamento delle ritenute operate a titolo di addizionale comunale all’IRPEF, avvalendosi del modello F24 di delega unica di pagamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Inoltre, il medesimo modello F24, come noto, va utilizzato anche per il versamento delle altre ritenute alla fonte operate a titolo di IRPEF e di addizionale regionale all’IRPEF nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Per completezza di informazione, si espone che in materia di versamento delle ritenute alla fonte IRPEF e dell’IRAP sono state emanate le circolari 28 dicembre 2007, n. 41/RGS, e 14 marzo 2008, n. 9/RGS, le cui istruzioni, seppure indirizzate specificatamente alle Istituzioni scolastiche, sono in larga parte applicabili anche alle Istituzioni AFAM.

MODALITA' DI VERSAMENTO E UTILIZZO DEL MODELLO F24

Come chiarito, in virtù della normativa sopra richiamata, le Istituzioni AFAM, a decorrere dal 1° gennaio 2008, sono tenute ad utilizzare l’ordinario modello F24 telematico (da non confondere con il modello “F24 enti pubblici” – *F24 EP*) per provvedere al versamento delle ritenute operate a titolo di IRPEF e di addizionale regionale e comunale all’IRPEF, nonché dell’IRAP. Va da sé che, in caso di comprovate difficoltà di carattere tecnico-operativo ad avvalersi del modello F24 telematico, è possibile provvedere al versamento dei predetti tributi mediante il modello F24 cartaceo.

Con l’occasione, si ricorda che il versamento delle predette ritenute e dell’IRAP deve essere eseguito, giusta prescrizione dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 241/1997, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui gli importi sono trattenuti (IRPEF e addizionali) ovvero del mese successivo a quello dell’erogazione delle retribuzioni e dei compensi (IRAP).

E’ appena il caso di sottolineare che il modello F24 consente alle Istituzioni AFAM di

provvedere al contestuale versamento, tra l'altro, oltre che dei tributi in questione, anche dei contributi previdenziali spettanti all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) nonché, qualora dovute, dell'imposta sul reddito delle società (IRES), dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Appare utile chiarire, altresì, che per quanto attiene al versamento delle ritenute operate, ivi incluse quelle effettuate a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, non è prevista l'individuazione di un importo minimo al di sotto del quale non eseguire il versamento.

Non appare superfluo soggiungere, poi, che il modello F24 può essere compilato tramite il software reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet www.agenziaentrate.gov.it nella sezione "*Strumenti – Software – Versamenti – Modello F24 on line*", mentre la trasmissione telematica del citato modello F24 va effettuata utilizzando i servizi offerti dalla medesima Agenzia all'indirizzo <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

In alternativa, il modello F24 telematico può essere compilato e spedito tramite il servizio "*F24 WEB*", disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>, senza la necessità di installare alcun software di compilazione sul proprio personal computer.

Sempre nel predetto sito internet sono agevolmente consultabili i codici tributo da indicare nel modello F24, nonché le relative modalità di compilazione.

ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE

A carattere generale, giova rammentare come, in materia tributaria, il puntuale rispetto dei termini di versamento manleva dall'ipotesi di essere assoggettati all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Amministrazione finanziaria. Infatti, fermo restando il rispetto delle scadenze di versamento, le violazioni che non attengono ad insufficienti od omessi versamenti configurano violazioni meramente formali (quale, ad esempio, l'errata indicazione del codice tributo e del periodo di riferimento) non suscettibili di essere sanzionate, in quanto non incidenti sull'obbligazione tributaria. Ciò nondimeno, evidenti ragioni di trasparenza amministrativa impongono di procedere alla regolarizzazione delle violazioni formali attraverso un'apposita richiesta di rettifica, volta alla correzione degli elementi erroneamente indicati nel modello F24, da presentare ad uno qualsiasi degli Uffici Locali dell'Agenzia delle Entrate (circolare 21 gennaio 2002, n. 5, dell'Agenzia delle Entrate).

Nel caso in cui, invece, la violazione attenga ad un insufficiente od omesso versamento, al fine di circoscrivere l'entità delle conseguenze finanziarie negative, l'Istituzione AFAM può convenientemente avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, versando, oltre al tributo ed agli interessi, le sanzioni in misura ridotta, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1997, n. 472. In tale evenienza, comunque, il Collegio dei revisori avrà cura di appurare la sussistenza o meno di un'ipotesi di responsabilità amministrativa, provvedendo, in caso affermativo, alle opportune iniziative volte a promuovere il reintegro patrimoniale dell'Istituzione AFAM.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In conclusione, si evidenzia come la procedura di versamento a mezzo modello F24 permette all'Agenzia delle Entrate di operare riscontri e controlli in modo più efficace e rapido, anche per quanto attiene al rispetto dei termini di versamento, potendo avvalersi del flusso di dati telematico sotteso alla gestione delle deleghe di pagamento modello F24.

Da ultimo, si raccomanda ai revisori in rappresentanza del MEF presso le Istituzioni AFAM di sensibilizzare le stesse, affinché provvedano ad effettuare i versamenti in discorso entro le prescritte scadenze, allo scopo di prevenire il rischio di violazioni tributarie – sanzionabili a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 – con la conseguente insorgenza di eventuali ipotesi di responsabilità amministrativa.

Si confida nella consueta attenta e fattiva collaborazione.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Aut.'s